## Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-253/07

CanterburyHockey Club e Canterbury Ladies Hockey Club / Commissioners for H.

M. Revenue and Customs

## I SERVIZI FORNITI AI CLUB SPORTIVI POSSONO, A CERTE CONDIZIONI, ESSERE ESENTATI DALL'IVA

Sono esentate le prestazioni di servizi fornite da un'organizzazione senza scopo lucrativo, strettamente connesse con la pratica dello sport e indispensabili al suo svolgimento. Inoltre, i beneficiari effettivi di tali prestazioni devono essere le persone che praticano lo sport

Secondo la sesta direttiva IVA <sup>1</sup> talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, fornite da un'organizzazione senza scopo lucrativo alle persone che praticano lo sport, sono esenti da IVA.

Il Canterbury Hockey Club ed il Canterbury Ladies Hockey Club fanno giocare diverse squadre di hockey. I loro membri pagano una quota annuale ai club, i quali sono associazioni prive di personalità giuridica.

I club sono membri a loro volta della England Hockey, un'organizzazione senza scopo lucrativo volta alla promozione e allo sviluppo della pratica dell'hockey in Inghilterra. I club versano quote di partecipazione alla England Hockey. In cambio, quest'ultima fornisce ai suoi membri taluni servizi, quali un sistema di accreditamento dei club, corsi per allenatori, arbitri, istruttori e giovani, una rete di uffici di promozione dell'hockey, meccanismi per accedere a finanziamenti governativi e derivanti dalle lotterie, consulenza sul marketing e sull'ottenimento di sponsorizzazioni, servizi di gestione e assicurazione per i club e organizzazione di campionati per le squadre.

I Commissioners for H.M. Revenue and Customs (autorità fiscali britanniche) hanno comunicato alla England Hockey che le quote che essa percepiva dovevano essere assoggettate all'IVA. Non essendo i club di hockey persone che praticano lo sport, tali prestazioni di servizi non rientravano nell'ambito di applicazione dell'esenzione.

<sup>1</sup> Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1)

I club hanno proposto un ricorso contro questa decisione. La High Court of Justice, investita della causa, chiede alla Corte di giustizia se, nel contesto dell'esenzione, il termine " persone" riguardi anche le persone giuridiche e le associazioni prive di personalità giuridica o riguardi solo le persone fisiche.

La Corte rileva che l'esenzione non si applica solo a taluni tipi di sport ma riguarda la pratica dello sport in generale, includendo anche gli sport necessariamente praticati in gruppo o nell'ambito di club sportivi. La pratica dello sport nell'ambito di una tale struttura implica generalmente, per ragioni pratiche, organizzative e amministrative, che il singolo non organizzi egli stesso i servizi indispensabili alla pratica dello sport, ma che sia il club che li organizzi (ad esempio, la messa a disposizione di un campo da gioco o di un arbitro).

Così, qualora l'esenzione venisse interpretata nel senso che essa richiede che le prestazioni di servizi debbano essere direttamente erogate alle persone fisiche che praticano lo sport all'interno di un club sportivo, essa avrebbe la conseguenza che un gran numero di prestazioni di servizi sarebbe automaticamente e inevitabilmente escluso dal beneficio. Tale risultato contrasterebbe con lo scopo perseguito dall'esenzione che è quello di andare effettivamente in favore delle prestazioni fornite ai singoli che esercitano lo sport. Peraltro, una tale interpretazione non sarebbe conforme al principio di neutralità fiscale inerente al sistema dell'IVA.

Di conseguenza, la Corte constata che, per garantire un'applicazione effettiva dell'esenzione, questa deve essere interpretata nel senso che **prestazioni di servizi** fornite nell'ambito, segnatamente, di sport praticati in gruppo o all'interno di club sportivi possono, in linea di massima, beneficiare dell'esenzione dall'IVA.

Tuttavia, la Corte sottolinea che, per poter beneficiare dell'esenzione, le prestazioni di servizi devono soddisfare tre condizioni:

- devono essere fornite da un'organizzazione senza scopo lucrativo;
- devono essere strettamente connesse con la pratica dello sport e indispensabili al suo svolgimento; e
- i beneficiari effettivi di tali prestazioni devono essere le persone che praticano lo sport.

Le prestazioni di servizi che non soddisfano tali criteri, in particolare quelle connesse ai club sportivi e al loro funzionamento, come ad esempio consulenze in materia di marketing o di ottenimento di sponsorizzazioni, non possono essere esentate.

In ultimo luogo, la Corte rileva che le prestazioni di servizi che siano essenzialmente destinate a procurare all'organizzazione entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle fornite dalle imprese commerciali soggette all'IVA sono escluse dal beneficio dell'esenzione.

Spetta alla High Court of Justice determinare se le prestazioni fornite dalla England Hockey ai club di hockey soddisfino tali condizioni.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia

Lingue disponibili: FR, DE, EN, ES, EL, IT, NL, PT, RO
Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-253/07">http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-253/07</a>
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12

CET

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674